

Ora questo veramente non è equo. Ecco un primo caso cui si deve provvedere immediatamente. E vi si può provvedere. Perchè (voglio qui fare l'avvocato del Comune) il Comune avrebbe un mezzo semplice d'impedire questo che è un guadagno pel Tesoro, e che l'onorevole Perla ha definito opportunamente come una vendita di privilegio, come una forma di regalia medioevale. Il Comune può dire: ripigliatevi la convenzione, chiudete l'Istituto ed io non pago più. Cessato il corrispettivo, cessa anche la prestazione, e l'utile del Tesoro finisce. Ora il Tesoro è retto da persona troppo intelligente per non comprendere che, a voler troppo, si finisce per non aver niente. Sicchè in questo caso (e, ripeto, ci sono tre o quattro precedenti) in cui il contributo dell'ente locale, sommato col reddito delle tasse, si traduce in un vantaggio per l'erario, si deve provvedere. Ed in fondo, il concetto che io ho di quella futura legge di parificazione, che vorrei presentare, è questo: che, caso per caso, il Comune, assicurando un dato reddito di tasse, completando la differenza col suo contributo spontaneo, abbia la parificazione. Questo è il concetto mio per il futuro; e pel passato provvederò intanto a quella che si presenta come prima e più urgente necessità.

Vede l'onorevole Perla che ha ragione di restare soddisfatto di queste sincere e chiare dichiarazioni che erano, del resto, implicite in ciò che avevo detto prima.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Alla splendida esposizione della questione fatta ora dall'onorevole ministro, chiedo di aggiungere solamente questa notizia di fatto: il vantaggio che il comune di Città di Castello potrà risentire dal presente disegno di legge è unicamente didattico, imperocchè la spesa rimane, come era prima, a carico del Comune; con la sola differenza che il pagamento materiale, invece di essere fatto dal Comune, è fatto dallo Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti passeremo alla discussione degli articoli:

« Art 1. Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativi dal 1° ottobre 1903 il ginnasio e la scuola tecnica a tipo agrario di Città di Castello. Questo Comune, a favore del quale resta fermo il disposto del regio decreto 10 novembre 1860 del regio commissario generale per l'Umbria, avrà l'obbligo di pagare all'erario un contributo annuo di lire 19,000, di fornire i locali, la suppellettile scolastica e il materiale scientifico necessario ai detti Istituti, provvedendo altresì al personale inserviente della scuola tecnica. »

Metto a partito questo articolo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 2. La spesa a carico dell'erario, quale risulta dalla unita Tabella, sarà iscritta per lire 13,300 al cap. 70, « Regi ginnasi e licei - Personale » del bilancio passivo della pubblica istruzione; per lire 13,100 al cap. 90. « Scuole tecniche - Personale » e per lire 1,000 al cap. 33 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche » del bilancio medesimo. »

Posti da aggiungersi alle Tabelle B, C, D per il personale dirigente ed insegnante delle Regie scuole tecniche e dei Regi ginnasi e per il personale inserviente dei Regi ginnasi, approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259, in seguito alla conversione in governative delle scuole secondarie di Città di Castello.

Alla Tabella B

1 Direttore incaricato a lire 500	L.	500
5 Professori reggenti a lire 1,800	»	9,000
3 Professori incaricati di 2 ^a classe a lire 1,200	»	3,600
Spesa totale	L.	<u>13,100</u>

Alla Tabella C.

1 Incaricato della Direzione a lire 500	L.	500
2 Professori reggenti di classi superiori a lire 2,000	»	4,000
3 Professori reggenti di classi inferiori a lire 1,800	»	5,400
1 Professore incaricato di matematica con remunerazione a lire 1,200	»	1,200
1 Professore incaricato di francese a lire 700	»	700
Spesa totale	L.	<u>11,800</u>

Alla Tabella D.

1 Bidello a lire 800	»	800
1 Inserviente custode a lire 700	»	700
Spesa totale	L.	<u>1,500</u>
1 Insegnante di ginnastica per entrambi gli Istituti	L.	1,000

Metto a partito l'articolo 2 che include l'approvazione delle tabelle di cui fu data lettura: chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art 3. La conversione delle dette scuole in governative avrà effetto, quando il Comune di Città di Castello avrà assicurato all'erario il pagamento del canone stabilito, mediante delegazioni sul proprio esattore delle imposte. »

(È approvato).